



DIREZIONE CENTRALE  
 AMBIENTE SULLO TERRITORIO  
 IL DIRETTORE GENERALE  
 Avv. PAOLO VIRANO

**POLIZZA FIDEJUSSORIA**  
**POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI**

**DATI ANAGRAFICI**

POLIZZA (Agenzia / Numero Polizza) T628 / 00A0099120	MODELLO ED. CZ002 01 05	AGENZIA T628 - RIVOLI
CODICE FISCALE 03737970016	PARTITA IVA 03737970016	N. POS. CLIENTE CAUZIONI 000039655
CONTRAENTE / DITTA OBBLIGATA GHIBAUDI MARIO S.P.A. ED ALTRI		

FRAZIONE / VIA / NUMERO CORSO VINZAGLIO 24	COMUNE TORINO	CAP 10121	PROV. TO
---	------------------	--------------	-------------

**OGGETTO GARANZIA**

Alleanza Toro S.p.A. (in seguito denominata **Società**) alle condizioni di legge ed a quelle Generali e Particolari della presente polizza garantisce al **Beneficiario** nei limiti della cauzione dovuta dal **Contraente** fino alla concorrenza della somma assicurata, il risarcimento dei danni diretti che alla stessa derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal **Contraente** verso il **Beneficiario** medesimo in dipendenza del contratto sottospecificato.

**BENEFICIARIO**

CITTA' DI TORINO			
FRAZIONE / VIA / NUMERO PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1	COMUNE TORINO	CAP 10122	PROV. TO

**CAUSALE GARANZIA**

A GARANZIA DELL'IMPEGNO A CEDERE OGNUNA PER QUANTO DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA', A TITOLO GRATUITO ALLA CITTA' DI TORINO, CHE SI RISERVA DI ACCETTARE L'AREA PARI CIRCA A MQ. 3.300 DELL'AREA SITA IN COMUNE DI TORINO COMPRESA NELL'ISOLATO TRA LE VIE CARRERA, BELLARDI, PACCHIOTTI E STRADA VICINALE BASSE DORA, COSI' COME IDENTIFICATO NELLA PLANIMETRIA COME DA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO.

SOMMA ASSICURATA (importo cauzione in Euro)	CODICE RISCHIO
in lettere: Centoventunomila/00	131
121.000,00	

**DURATA DELLA GARANZIA**

2	EFFETTO	TERMINE
anni	10/05/2012	10/05/2014
giorni		
SCADENZA RATE DI RINNOVO	Annuale	A PARTIRE DAL
		10/05/2014

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO INIZIALE €	2.151,11	268,89	2.420,00
EVENTUALI RINNOVI €	1.075,55	134,45	1.210,00

EMESSA IN QUATTRO ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO A RIVOLI IL 10/05/2012

**ALLEGATI**

Formano parte integrante del contratto n. 1 allegati

**POLIZZA CAUZIONALE  
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 - Delimitazione dell'Assicurazione.** - L'Assicurazione è prestata dalla Società a favore del Beneficiario per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso il Beneficiario stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto cui si riferisce la polizza.

**Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori.** - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la polizza.

**Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza.** - La polizza non s'intende stipulata e non crea vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti.

**Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio.** - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito dalla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto del Beneficiario, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando acquisto alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori e delle imposte.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata in polizza.

**Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza.** - Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi di polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

**Art. 6 - Mancato o ritardato pagamento del supplemento di premio.** - Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata al Beneficiario, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalsa sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

**Art. 7 - Sostituzione della polizza con garanzia reale.** - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5. Fermo restando che la Società riconosce al Contraente il diritto di effettuare di propria iniziativa tale sostituzione.

**Art. 8 - Avviso del Sinistro - Pagamento del risarcimento.** - Il Beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società entro dieci giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società, nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, il beneficiario avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

**Art. 9 - Sussistenza di altre garanzie** - Ove coesistano altre fidejussioni, assicurazioni, ecc) per gli stessi rischi, La Società sarà obbl. per una quota corrispondente al rapporto fra la somma assicurata e la totalità di tutte le garanzie coesistenti.

**Art. 10 - Diritto di surrogazione** - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza di polizza, la Società resta surrogata al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il ricupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, il Beneficiario è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

**Art. 11 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società.** - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate in dipendenza della polizza sono inoltre a carico del Contraente, il quale s'impegna anche a corrispondere, su tutte le somme a qualsiasi titolo versate dalla Società per effetto della polizza, gli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto in vigore al momento del versamento predetto, maggiorato di tre punti fino al totale rimborso delle somme stesse.

La Società, anche prima di aver pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra il Beneficiario ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

La Società avrà facoltà di richiedere al Contraente - il quale sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - controgaranzia fino all'importo garantito, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1953 C.C., nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe;

c) liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata.

**Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente.** - Tutti gli obblighi previsti dalla polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

**Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società.** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e del Beneficiario, per essere validi devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 14 - Imposte e tasse.** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 15 - Foro competente.** - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'autorità Giudiziarica del luogo dove a sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

**GHIBAUDI MARIO S.p.A.**  
IL CONTRAENTE  
(l'Amministratore Unico)

BENEFICIARIO

LA SOCIETA'  
AGENZIA GENERALE DIRIVOLI  
FRANCESCA CUFFARO

Agli effetti degli artt. 1341, 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle CGA :

- Art. 6 - Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti del Beneficiario
- Art. 7 - Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale.
- Art. 8 - Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento
- Art. 11 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società
- Art. 15 - Deroga alla competenza territoriale

IL CONTRAENTE

**GHIBAUDI MARIO S.p.A.**  
(l'Amministratore Unico)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, "l'allegato dichiarativo" mod. CZREG35T.0211 ai sensi del Regolamento ISVAP n° 35 del 26/10/2010.

Costituisce allegato del presente contratto il modulo n. AR100903.009 relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell' ex art. 13 del d.lgs 196/03. Il Contraente dichiara di aver preso visione della presente polizza e che la stessa è stata emessa in conformità a tutte le indicazioni e le modalità da lui sottoscritte richieste, sollevando pertanto la Società da ogni responsabilità al riguardo

IL CONTRAENTE

**GHIBAUDI MARIO S.p.A.**  
(l'Amministratore Unico)

Il pagamento dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani

Oggi il 14/5/2012

L'ESATTORE

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' CHE LE FIRME SONO APPOSTE IN MIA PRESENZA E CHE MI SONO PREVENTIVAMENTE ACCERTATO DELL'IDENTITA' E DEI POTERI DEI FIRMATARI

**FORO**

MARCO D'ALLEANZA TORO S.p.A.  
AGENZIA GENERALE DIRIVOLI  
Dott.ssa FRANCESCA CUFFARO

Via N. Leumann 8 - 10098 RIVOLI (TO) Tel. 011.958.63.52-011.958.41.58 - Fax 011.958.11.11







*CESSIONE*

## APPENDICE A TESTO LIBERO

### DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI

POLIZZA (Agenzia / Numero Polizza)	APPENDICE N.	Modello	Ed.	AGENZIA
T628 / 00A0099120	1	CZ A06	01 05	T628 - RIVOLI

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	N. POS. CLIENTE CAUZIONI
03737970016	03737970016	000039655

CONTRAENTE/OBBLIGATO

GHIBAUDI MARIO S.P.A. ED ALTRI

COMUNE	FRAZIONE/VIA/NUMERO	CAP	PROV.
TORINO	CORSO VINZAGLIO 24	10121	TO

BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

CITTA' DI TORINO

COMUNE	FRAZIONE/VIA/NUMERO	CAP	PROV.
TORINO	PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1	10122	TO

### OGGETTO APPENDICE

Con la presente appendice che forma parte integrante e sostanziale della polizza in epigrafe dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione, si conviene tra le parti quanto di seguito indicato:

SI PRECISA CHE LA POLIZZA SARA' RINNOVATA AUTOMATICAMENTE FINO AL NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO.

DATA EFFETTO APPENDICE DAL	10/05/2012	AL	10/05/2014
----------------------------	------------	----	------------

ATTUALE SOMMA ASSICURATA €	121.000,00	in lettere €	Centoventunomila/00
----------------------------	------------	--------------	---------------------

SCADENZA RATE DI RINNOVO	Annuale	A PARTIRE DAL	10/05/2014
--------------------------	---------	---------------	------------

IMMOBILIARE MAGUSA s.a.s.  
di ING. GHIBAUDI GUIDO & C.

CONTRAENTE  
C.so Vinzaglio, 24  
10121 Torino

GHIBAUDI MARIO S.p.A.  
(l'Amministratore Unico)

- FERMO IL RESTO -

IL BENEFICIARIO / ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

AGENZIA GENERALE DI RIVOLI  
*[Signature]*

In conseguenza di quanto precede il Contraente versa alla Società l'importo del premio sotto indicato:

### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO INIZIALE €	0,00	0,00	0,00
EVENTUALI RINNOVI €	1.075,55	134,45	1.210,00

EMESSA IN QUATTRO ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO A	RIVOLI	in data	10/05/2012
--	--------	---------	------------

Il pagamento dell'importo di € 0, dovuto alla firma della presente appendice, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi il: 28/5/2012

L'AGENTE od ESATTORE



TORO  
ARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.  
AGENZIA GENERALE DI RIVOLI  
C.so Vinzaglio, 24  
10121 Torino  
di Francesco Cuffaro, Raffaele Cuffaro  
e Marisa Guglielmetto

ORIGINALE STAZIONE APPALTANTE/BENEFICIARIO